

# Le novità sulle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali alle onlus contenute nella legge n. 96 del 2012

**Autore:** Visconti Gianfranco

**In:** Diritto tributario

**Per le ONLUS** - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale è particolarmente importante, come fonte di finanziamento (il c.d. "fundraising", cioè l'attività di raccolta di fondi), la possibilità di essere destinatarie di **erogazioni liberali** per le quali **il donatore persona fisica od ente non commerciale** (associazione riconosciuta o non, fondazione, comitato) **gode di una detrazione dall'IRPEF** - Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche - dovuta **pari al 19%** di quanto versato **fino ad un massimo di 2066 Euro** (4.000.000 di vecchie Lire). La detrazione IRPEF è consentita se il **versamento** di tali erogazioni è effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, che sono: le carte di credito, di debito e prepagate, gli assegni bancari e quelli circolari (lettera i - bis dell'art. 15 del TUIR che fu introdotta dal 1° comma dell'art. 13 del Dlgs 460/1997). Questa norma varrà ancora per i redditi delle persone fisiche relativi all'anno 2012: per quelli del **2013 la detrazione aumenterà al 24% e** per quelli conseguiti a partire **dal 2014 al 26%**, come disposto dal 3° comma dell'art. 15 della Legge n° 26 del 2012, che ha introdotto il comma 1.1 dell'art. 15 del TUIR ed abrogato in parte la lettera i - bis dello stesso articolo a partire dal 1° Gennaio 2013). L'ammontare massimo della erogazione liberale su cui calcolare la detrazione e le modalità con cui effettuare l'erogazione stessa resteranno invariate.

Nel caso in cui l'erogatore sia un **ente non commerciale la detrazione è sull'IRES** - Imposta sul reddito delle Società, in quanto tali enti sono soggetti passivi di questa imposta ai sensi della lettera c) del 1° comma dell'art. 73 del TUIR. **Questa detrazione varrà ancora soltanto per i redditi del 2012** perché essa si ricava dall'art. 147 del TUIR che fa riferimento alla parte della lettera i - bis dell'art. 15 del TUIR che sarà abrogata a partire dal 1° Gennaio 2013, come disposto dal 2° comma dell'art. 15 della Legge n° 96 del 2012 che non ha introdotto una norma sostitutiva. Questo vale anche per le erogazioni effettuate dalle **società di persone** (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e

società di fatto) nel qual caso la detrazione del 19% si suddivide fra i soci sulla base della ripartizione del reddito della società fra i soci stessi prevista dall'atto costitutivo o dalla legge (che prevede che l'imputazione del reddito al socio, indipendentemente dalla percezione di esso, sia proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili che è a sua volta proporzionale al valore dei conferimenti effettuati da ciascun socio nella società), ai sensi del comma 3° dell'art. 15 del TUIR che richiama l'art. 5 sempre del TUIR.

**Se l'erogatore è, invece, una società di capitali o cooperativa o consorzio** od un ente di diverso tipo, pubblico o privato, che abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell'IRES), esso ha diritto ad una **deduzione dal reddito imponibile IRES** - Imposta sul Reddito delle Società - **pari nel massimo all'importo maggiore fra 2066 Euro ed il 2% del reddito d'impresa dichiarato**. Sono inoltre **deducibili dal reddito imponibile IRES** le **"spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente** (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi". Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del 2° comma dell'art. 100 del TUIR, non sono state modificate dalla Legge 96/2012. Anche esse furono introdotte introdotte dal 1° comma dell'art. 13 del Dlgs 460/1997.

Ricordiamo che, com'è noto, mentre l'IRES grava sui redditi prodotti dalle società di capitali o cooperative (che sono persone giuridiche), dalle altre persone giuridiche (associazioni riconosciute e fondazioni), dalle associazioni non riconosciute e dai consorzi (art. 73 TUIR), l'IRPEF viene pagata dalle persone fisiche sui redditi da loro percepiti compresi quelli prodotti per mezzo delle società di persone (artt. 2, 5, 6 e 55 TUIR) o delle imprese individuali o del lavoro autonomo (artt. 6, 53 e 55 TUIR).

Da ciò deriva la conseguenza che le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate dagli imprenditori individuali, dai lavoratori autonomi e dai soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b del comma 3° dell'art. 5 del TUIR) alle ONLUS sono quelle previste per le persone fisiche (e quindi relative all'IRPEF) dalla lettera i - bis del comma 1° dell'art. 15 del TUIR, trattate nel primo capoverso di questo articolo,

che, a partire dal 1° Gennaio 2013, sarà sostituita dal comma 1.1 sempre dell'art. 15 del TUIR introdotto dal dal 3° comma dell'art. 15 della Legge 96/2012.

<https://www.diritto.it/le-novita-sulle-agevolazioni-fiscali-per-le-erogazioni-liberali-alle-onlus-contenute-nella-legge-n-96-del-2012/>